

17 gennaio MMXX

Decreto Fiscale inasprimento norme penali: le nuove regole del 2020

Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del D.L. Fiscale n. 124 del 26/10/2019 collegato alla manovra, la stretta sui reati tributari è entrata in vigore dal giorno di pubblicazione della legge di conversione del D.L. ovvero dal 24 dicembre scorso.

Il decreto prevede l'inasprimento delle sanzioni penali in caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti e l'estensione della responsabilità amministrativa delle società in presenza di questo reato.

Oltre all'ipotesi fraudolenta tipica rappresentata dalla contabilizzazione (e successiva utilizzazione in dichiarazione) di una fattura a fronte di un'operazione che non sia mai avvenuta, tra le ipotesi più frequenti ci sono anche i casi di fatture soggettivamente inesistenti per le quali l'imprenditore, che riceve i documenti fiscali è ignaro della frode in atto, risultando però comunque coinvolto perché non avrebbe utilizzato la normale diligenza e accortezza nei rapporti con il fornitore.

Si aggiungono però altre ipotesi in cui si è in presenza non di fatture vere e proprie, ma di documenti che hanno rilevanza ai fini fiscali pertanto idonei a integrare il reato.

L'art. 1 del Dlgs 74/2000 recita, infatti "... fatture o **altri documenti** per operazioni inesistenti ..." cui fanno riferimento i delitti di dichiarazione fraudolenta.

Per l'integrazione dei reati peraltro è sufficiente che fatture e/o documenti siano emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate **in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'Iva in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.**

Tra i documenti fiscalmente rilevanti - non fattura in senso proprio - vi sono ad esempio note spese prodotte da dipendenti e amministratori in occasione di trasferte. Questi documenti vengono poi contabilizzati come costi dalla società.

Nel caso in cui a seguito di verifica le spese chieste a rimborso dovessero risultare non sostenute **in tutto o in parte** dall'interessato (nota spesa gonfiata), ci si troverebbe di fronte alla contestazione di documenti aventi rilevanza fiscale con corrispettivi in misura superiore a quella reale o addirittura relativo ad operazioni mai effettuate.

La società/imprenditore che dovesse riportare in dichiarazione tali documenti potenzialmente potrebbe essere accusata di condotta illecita per presentazione di dichiarazione fraudolenta come prevista dall'art. 2 del D.Lgs citato.

Il rappresentante legale/imprenditore sarebbe responsabile in prima battuta di tale reato ma potrebbe addurre a propria difesa l'assenza dell'elemento soggettivo non essendo a conoscenza della falsità (totale o parziale) del documento ove questo sia stato prodotto da altro soggetto.

Nell'ipotesi, invece, in cui la nota spese fosse stata predisposta proprio dall'amministratore/imprenditore o da uno degli amministratori che si è recato in trasferta è del tutto evidente che la non consapevolezza della commissione del reato sarebbe inopponibile agli accertatori.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 124/2019 la sanzione penale è prevista ora nella reclusione da 4 a 8 anni se l'imponibile non veritiero dedotto supera € 100.000,00 in un periodo di imposta e da 18 mesi a 6 anni se l'importo è inferiore.